



IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA.

laboratorio
ref.
ricerche

Donato Berardi
Direttore

ASSOAmbiente
Associazione Imprese Servizi Ambientali
ed Economia Circolare

Roma, 2 febbraio 2023

I principi cardine della delega

I precedenti

Riforma MADIA 2016 - “**Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale**”
Cassato dalla Corte Costituzionale (Sent. 251/2016) per mancata intesa con le Regioni

Riforma abilitante PNRR: la razionalizzazione della normativa sui servizi pubblici locali è parte degli obiettivi del PNRR con la **finalità di promuovere dinamiche competitive che possono assicurare la qualità dei servizi pubblici e i risultati delle gestioni nell’interesse dei cittadini e degli utenti**

La Legge annuale per la concorrenza del 2021 ha previsto una delega ad hoc (art.8)



Gli obiettivi della riforma:

- Definire i criteri per le attività di interesse generale
- Distinzione tra servizi a rete e altri servizi pubblici locali
- Distribuzione delle competenze tra autorità indipendenti ed enti locali
- Separazione, in sede locale, tra funzioni di regolazione e gestione dei servizi
- Definizione dei criteri per l’istituzione di regimi speciali o esclusivi
- Introduzione di incentivi e premialità per sostenere le aggregazioni
- Razionalizzare le modalità di affidamento e la durata degli affidamenti



Le novità per i servizi a rete: riassetto ambiti e enti di governo (art.5)

Meccanismi di incentivazione delle aggregazioni

1. Fermo restando le disposizioni regionali, nelle città metropolitane è sviluppata e potenziata la gestione integrata sul territorio dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ivi compresa la realizzazione e gestione delle reti e degli impianti funzionali. A tal fine, il comune capoluogo può essere delegato dai comuni ricompresi nella città metropolitana a esercitare le funzioni comunali in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica per conto e nell'interesse degli altri comuni.

2. Le regioni incentivano, con il coinvolgimento degli enti locali interessati, la riorganizzazione degli ambiti o bacini di riferimento dei servizi pubblici locali a rete di propria competenza, anche tramite aggregazioni volontarie, superando l'attuale assetto e orientandone l'organizzazione preferibilmente su scala regionale o comunque in modo da consentire economie di scala o di scopo idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le misure incentivanti in favore degli enti locali che aderiscono alle riorganizzazioni e alle aggregazioni di cui ai commi 1 e 2, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

4. In coerenza con le facoltà riconosciute alle Regioni ai sensi del comma 2, la provincia esercita funzioni di supporto tecnico-amministrativo e coordinamento in relazione ai provvedimenti e alle attività nella materia disciplinata dal presente decreto, comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

5. Restano ferme le disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 in materia di funzioni amministrative, le vigenti discipline settoriali in materia di ambiti territoriali ottimali e bacini nei servizi pubblici a rete, le altre norme sui caratteri e il funzionamento delle forme associative tra enti locali per il governo dei servizi pubblici locali, nonché le convenzioni e gli accordi già in essere tra gli enti locali per l'attribuzione delegata delle funzioni.

6. Al fine di contribuire alla razionalizzazione degli assetti istituzionali locali del settore dei rifiuti, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente presenta alle Camere una periodica relazione semestrale sul rispetto delle prescrizioni stabilite dalla disciplina di settore per la definizione del perimetro degli ambiti territoriali e per la costituzione degli enti di governo dell'ambito.

- Le Regioni organizzano gli ambiti preferibilmente su scala regionale
 - Economie di scala e di scopo, richiamo all'efficienza

- Aggregazioni su base volontaria

- Incentivi per gli enti locali che aderiscono

- ARERA relazione a cadenza semestrale (rifiuti)
 - Perimetro degli ambiti
 - Costituzione degli enti di governo dell'ambito



1. Le segnalazioni di ARERA al Parlamento tengono acceso un «faro» sui percorsi di riordino, ma serve comunque un presidio forte nella catena di comando.
2. La PdCM è disponibile all'esercizio di poteri sostitutivi nei cfr. delle regioni inadempienti?

Le novità per i servizi a rete: separazione delle funzioni (art.6)

Art. 6.

Distinzione tra funzioni di regolazione e gestione nell'assetto organizzativo degli enti locali. Incompatibilità e inconfiribilità

1. Fermo restando le competenze delle autorità nazionali in materia di regolazione economico-tariffrana e della qualità, a livello locale le funzioni di regolazione, di indirizzo e di controllo e quelle di gestione dei servizi pubblici locali a rete sono distinte e si esercitano separatamente.

2. Al fine di garantire il rispetto del principio di cui al comma 1, gli enti di governo dell'ambito o le Autorità specificamente istituite per la regolazione e il controllo dei servizi pubblici locali non possono direttamente o indirettamente partecipare a soggetti incaricati della gestione del servizio. Non si considerano partecipate indirettamente le società formate o partecipate dagli enti locali ricompresi nell'ambito.

3. Qualora gli enti locali titolari del servizio e a cui spettano le funzioni di regolazione assumano direttamente o per mezzo di soggetto partecipato la gestione del servizio, le strutture, i servizi, gli uffici e le unità organizzative dell'ente ed i loro dirigenti e dipendenti preposti a tali funzioni di regolazione non possono svolgere alcuna funzione o alcun compito inerente alla gestione ed al suo affidamento.

4. Non possono essere conferiti incarichi professionali di amministrazione o di controllo societario, né incarichi inerenti alla gestione del servizio:

a) ai componenti di organi di indirizzo politico dell'ente competente all'organizzazione del servizio o alla sua regolazione, vigilanza o controllo, nonché ai dirigenti e ai responsabili degli uffici o dei servizi direttamente preposti all'esercizio di tali funzioni;

b) ai componenti di organi di indirizzo politico di ogni altro organismo che espleti funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo o di controllo del servizio, nonché ai dirigenti e ai responsabili degli uffici o dei servizi direttamente preposti all'esercizio di tali funzioni;

c) ai consulenti per l'organizzazione o regolazione del servizio.

5. Le incompatibilità di cui al comma 4, lettere a), b), e c), si intendono cessate decorso un anno dalla conclusione degli incarichi ivi elencati.

6. Il soggetto a cui è conferito un incarico professionale, di amministrazione o di controllo societario o inerente alla gestione del servizio presenta le dichiarazioni ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

7. Ai componenti della commissione di gara per l'affidamento della gestione del servizio continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, dell'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e in materia di contratti pubblici.

8. In relazione agli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti di governo dell'ambito o le autorità di regolazione si adeguano alle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 6 e 7 del presente articolo entro dodici mesi dalla predetta data di entrata in vigore del presente decreto.

• Rimuovere le cause di ogni possibile commistione

- Regolazione
- Indirizzo e controllo
- Gestione

...devono essere esercitate da soggetti diversi

• Incompatibilità di incarichi e ruoli



1. Non è chiaro se «regolazione» e «indirizzo e controllo» debbano essere esercitate da soggetti diversi (EGA e Autorità locali di regolazione)
2. Autorità di regolazione locale, vi si accenna ... chi sono? Agenzie delle regioni o degli enti locali? O ancora una rete locale di regolatori indipendenti?
3. Le incompatibilità non sono chiare e possibile fonte di problemi..

Le novità per i servizi a rete: separazione delle funzioni e schemi di bandi di gara (art.7)

Art 7.

Competenze delle autorità di regolazione nei servizi pubblici locali a rete

1. Nei servizi pubblici locali a rete le autorità di regolazione individuano, per gli ambiti di competenza, i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi, anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 10, comma 4, 14, comma 2, e 17, comma 2.

2. Negli ambiti di competenza, le autorità di regolazione predispongono schemi di bandi di gara e schemi di contratti tipo.

3. Gli enti locali o gli enti di governo dell'ambito possono richiedere alle competenti autorità di regolazione e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato un parere circa i profili economici e concorrenziali relativi alla suddivisione in lotti degli affidamenti.

4. Alle attività di cui al presente articolo si provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

- **Autorità di Regolazione**
 - Costi di riferimento
 - Schema tipo di PEF
 - Indicatori e livelli minimi di qualità
 - Schemi di bandi di gara e schemi di contratti tipo
- **ARERA e AGCM formulano pareri «a richiesta» sulla suddivisione in lotti degli affidamenti**



1. Il ruolo codificato delle Autorità di regolazione è un po' «riduttivo»
2. ARERA è chiamata a predisporre «schemi di bandi di gara» (promozione della concorrenza eliminando requisiti e criteri che la restringono)
3. Suddivisione in lotti: ARERA e AGCM potrebbero avere orientamenti diversi



Le novità per i servizi a rete: promuovere qualità e concorrenza (art.9)

Art. 9.

Misure di coordinamento in materia di servizi pubblici locali

1. Gli enti locali e le altre istituzioni pubbliche competenti collaborano per la migliore qualità dei servizi pubblici locali. Le Province svolgono le funzioni di raccolta ed elaborazione dati e assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio, in attuazione dell'articolo 1, comma 85, lettera d) della legge 7 aprile 2014, n. 56.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche coinvolgendo le loro agenzie di regolazione, possono formulare e deliberare protocolli, sulla base di uno schema tipo formulato in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentite le competenti autorità di regolazione, al fine

di favorire e armonizzare l'applicazione di indicatori e parametri che garantiscano lo sviluppo dell'efficienza e del confronto concorrenziale.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con la collaborazione delle loro agenzie di regolazione ove istituite, sostengono l'industrializzazione dei servizi pubblici locali e la riduzione dei costi delle prestazioni per cittadini e utenti e per la collettività, quali misure per il coordinamento della finanza pubblica, attraverso azioni di efficientamento dei processi produttivi, ivi compreso il concorso dei soggetti privati agli investimenti infrastrutturali relativi ai servizi pubblici locali, al fine di ridurre l'indebitamento pubblico, assicurare la conservazione delle risorse per i servizi privi di rilevanza economica, nonché promuovere il confronto competitivo e accrescere la qualità e l'efficienza dei servizi pubblici. Ai fini di cui al presente comma le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare accordi e convenzioni con gli enti locali e altri soggetti interessati, tenuto anche conto dei protocolli di cui al comma 2.

Ruolo delle regioni

- promuovere concorrenza, qualità e efficienza
- sostegno industrializzazione
- riduzione dei costi per cittadini e utenti
- agevolano il concorso dei privati agli investimenti (per ridurre indebitamento)



1. Il ruolo di promozione delle regioni è relativamente blando su questi temi (più una *moral suasion*)
2. Stiamo affidando un mandato alle «Agenzie di regolazione» regionali? E di nuovo, se diamo dei compiti forse dobbiamo codificare l'esistenza di una rete regionale di regolatori

Art. 10.

Perimetro del servizio pubblico locale e principio di sussidiarietà

1. Gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge.

2. Ai fini del soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali, gli enti locali favoriscono, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, e delle imprese, anche con apposite agevolazioni e semplificazioni.

3. Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono istituire servizi di interesse economico generale di livello locale diversi da quelli già previsti dalla legge, che ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali.

4. I servizi di cui al comma 3 sono istituiti in esito ad apposita istruttoria, sulla base di un effettivo confronto tra le diverse soluzioni possibili, da cui risulti che la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli e associati, è inidonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali.

5. La deliberazione di istituzione del servizio dà conto degli esiti dell'istruttoria di cui al comma 4 e può essere sottoposta a consultazione pubblica prima della sua adozione.

- **Obbligo di istruttoria e motivazione per istituzione di nuovi servizi**
 - **Confronto tra diverse soluzioni**
 - **Occorre dimostrare che il mercato non è desiderabile o in grado di soddisfare i bisogni dei cittadini**
 - **La deliberazione deve riportare gli esiti di questa istruttoria**



1. **Un rinforzo agli obblighi di istruttoria e motivazione: la scelta non può essere illogica o infondata (la giustizia amministrativa si è espressa in questo senso in più occasioni)**
2. **Non è una scelta politica occorre una «istruttoria»: responsabilità delle scelte**

Diritti speciali o esclusivi : solo se indispensabili e motivati (art.13)

Art. 13.

Limitazioni nella istituzione e nel mantenimento di diritti speciali o esclusivi

1. L'attribuzione di diritti speciali o esclusivi è ammessa, in conformità al diritto dell'Unione europea, solo se indispensabile all'adempimento della funzione affidata al gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica, in assenza di misure meno restrittive della libertà d'impresa e sulla base di un'adeguata analisi economica. L'ente locale dà conto dell'analisi e della valutazione circa la necessità di attribuire diritti speciali o esclusivi nella deliberazione di cui all'articolo 10, comma 5.

Art. 12.

Obblighi di servizio pubblico per gli operatori sul mercato

1. Nei casi in cui, in esito alla verifica di cui all'articolo 10, comma 4, risulti necessaria l'istituzione di un servizio pubblico per garantire le esigenze delle comunità locali, l'ente locale verifica se la prestazione del servizio possa essere assicurata attraverso l'imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o più operatori, senza restrizioni del numero di soggetti abilitati a operare sul mercato, dandone adeguatamente conto nella deliberazione di cui all'articolo 10, comma 5, nella quale sono indicate le eventuali compensazioni economiche.

Diritto speciali o esclusivi

- Sono ammessi
- Solo come «ultima ratio»
- Sulla base di una adeguata analisi economica
- Se è necessario si può imporre obblighi di servizio pubblico



1. Deve essere motivata sul piano economico
2. Limitata ai casi di fallimenti di mercato
3. Nell'ambito della deliberazione
4. Obblighi di servizio pubblico ma senza «senza restrizioni del numero di soggetti abilitati a operare». Come vengono individuati i soggetti obbligati? Procedure competitive?

Modalità di affidamento: le scelte vanno motivate (art.14)

Art. 14.

Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale

1. Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

c) affidamento a società *in house*, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;

d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni.

4. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, nei servizi pubblici locali a rete, gli enti di governo dell'ambito integrano la relazione di cui al comma 3 allegando il piano economico-finanziario acquisito all'ento della procedura, che, fatte salve le disposizioni di settore, contiene anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti. Tale piano deve essere approvato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

- Le solite 3 modalità (+gestione diretta o azienda speciali solo per soli servizi NON a rete)
- EE.LL. e EGA tengono conto di:
 - Qualità del servizio
 - Investimenti
 - Finanza pubblica e locale
 - Risultati attesi da esperienze analoghe
 - Costi per gli utenti
- Gli esiti vanno in una apposita Relazione che contiene (per i servizi a rete):
 - PEF per tutta la durata affidamento (asseverato)
 - Costi, Ricavi, finanziamenti e investimenti



1. Gestioni dirette e aziende speciali non sono ammesse nei servizi a rete
2. Ribadita la necessità di Relazione art. 34, comma 20, del decreto legge 179/2012 (non sempre «rispettata»)
3. Chi vigila sul rispetto dell'obbligo? E sulla «qualità» dell'istruttoria?

Società miste: proseguono negli affidamenti sino a fine concessione (art.16)

Art. 16.

Affidamento a società mista

1. Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società a partecipazione mista pubblico-privata, come disciplinate dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. In tali casi, il socio privato è individuato secondo la procedura di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

2. L'ente locale può cedere in tutto o in parte la propria partecipazione nelle società di cui al comma 1 mediante procedure a evidenza pubblica. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere.



1. Incentivo alla apertura del capitale a privati
2. Chiarimento rispetto a percorsi che negli ultimi anni avevano alimentato contenzioso

In house : un regime «sorvegliato» (art.17)

Art. 17.

Affidamento a società in house

1. Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.

2. Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. Il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo

lo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35.

4. Per i servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione di cui al comma 2 è allegato un piano economico-finanziario che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

5. L'ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione.

- Affidamento in house è possibile
- Sulla base di una qualificata motivazione che dia conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato
- Illustrando i benefici per:
 - Investimenti
 - Qualità del servizio
 - Costo per gli utenti
 - Impatto sulla finanza pubblica
 - Universalità, socialità tutela dell'ambiente
 - Risultati di pregresse gestioni in house
- Per i servizi a rete la deliberazione deve essere corredata di PEF, costi, ricavi, investimenti e finanziamenti per intera durata affidamento, assetto economico-patrimoniale, capitale proprio, indebitamento (aggiornato ogni triennio)
- Il PEF va asseverato
- La deliberazione pubblicata sul sito ANAC
- Razionalizzazione annuale e motivi del mantenimento in house



1. Un regime «sorvegliato»
2. La scelta rimane fondamentalmente «politica» ma occorre una qualificata motivazione, un mandato codificato e obiettivi da monitorare



Durata degli affidamenti : proporzionata agli investimenti (art.19)

Art. 19.

Durata dell'affidamento e indennizzo

1. Fatte salve le discipline di settore, la durata dell'affidamento è fissata dall'ente locale e dagli altri enti competenti in funzione della prestazione richiesta, in misura proporzionata all'entità e alla durata degli investimenti proposti dall'affidatario e comunque in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti in sede di affidamento e indicati nel contratto di servizio di cui all'articolo 24, in conformità alla disciplina europea e nazionale in materia di contratti pubblici. Nel caso di affidamento a società *in house* di servizi pubblici locali non a rete, la durata dello stesso non può essere superiore a cinque anni, fatta salva la possibilità per l'ente affidante di dare conto, nella deliberazione di affidamento di cui all'articolo 17, comma 2, delle ragioni che giustificano una durata superiore al fine di assicurare l'ammortamento degli investimenti, secondo quanto asseverato nel piano economico-finanziario di cui all'articolo 17, comma 4.

2. Fatte salve le discipline di settore e nel rispetto del diritto dell'Unione europea, in caso di durata dell'affidamento inferiore al tempo necessario ad ammortizzare gli investimenti indicati nel contratto di servizio ovvero in caso di cessazione anticipata, è riconosciuto in favore del gestore uscente un indennizzo, da porre a carico del subentrante, pari al valore contabile degli investimenti non ancora integralmente ammortizzati, rivalutato in base agli indici ISTAT e al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili agli investimenti stessi.

- Durata commisurata alla prestazione e durata investimenti
- Non superiore al tempo necessario per gli ammortamenti
- Servizi NON a rete massimo 5 anni (derogabile)
- Indennizzo per investimenti non ammortizzati



- La durata dipende dai tempi di rientro investimenti (posizione AGCM)

Reti e impianti possono essere affidati a soggetti diversi dal gestore del servizio (art.21)

Art. 21.

Gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni

1. Gli enti competenti all'organizzazione del servizio pubblico locale individuano le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali essenziali alla gestione del servizio. L'individuazione avviene in sede di affidamento della gestione del servizio ovvero in sede di affidamento della gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, qualora questa sia separata dalla gestione del servizio.

2. Fermo restando i vigenti regimi di proprietà, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali essenziali, come individuati ai sensi del comma 1, sono destinati alla gestione del servizio pubblico per l'intero periodo di uti-

lizzabilità fisica del bene e gli enti locali non ne possono cedere la proprietà, salvo quanto previsto dal comma 5.

3. Fermo restando quanto stabilito dalle discipline di settore, la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali può essere affidata separatamente dalla gestione del servizio, garantendo l'accesso equo e non discriminatorio alle reti, agli impianti e alle altre dotazioni patrimoniali essenziali a tutti i soggetti legittimati all'erogazione del servizio.

4. Qualora sia separata dalla gestione del servizio, la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali è affidata dagli enti competenti secondo le modalità di cui all'articolo 14, comma 1, lettere a), b) e c).

5. Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è ineditibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alle società di cui al presente comma che abbiano i requisiti delle società *in house*, gli enti locali possono assegnare la gestione delle reti ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c).

- Gestione di reti e impianti può essere affidata ad un soggetto diverso dal gestore del servizio



1. Prefigura, e quasi auspica, un ritorno alle società patrimoniali (società degli *asset*)
2. Gli enti locali possono (ri)costruirsi un ruolo di gestore delle reti e degli impianti

- Full cost recovery e garanzia dell'equilibrio economico finanziario
- Adeguata remunerazione del capitale investito, in linea con il mercato
- *Price-cap* = inflazione, investimenti, qualità, efficienza
- Possibilità di andare oltre il *price-cap* quando ne sussistono le condizioni



1. Possibile conflitto con prassi e competenze delle Autorità di regolazione

Il Laboratorio realizza studi e analisi indipendenti sui servizi pubblici locali, con particolare riferimento al servizio idrico, ai rifiuti e alle istituzioni, divulgati nella forma di position paper.

ACQUA



COSTI AMBIENTALI E DELLA RISORSA: LA TARIFFA IDRICA NEL XXI SECOLO.

Laboratorio SPL Collana Ambiente

ABSTRACT.

La direttiva europea impone di ridurre la spesa idrica delle risorse idriche esistenti. Questo impone una riforma drastica del sistema di distribuzione idrica. Il sistema idrico deve essere gestito in modo da garantire la sostenibilità ambientale e la redditività. Il sistema idrico deve essere gestito in modo da garantire la sostenibilità ambientale e la redditività. Il sistema idrico deve essere gestito in modo da garantire la sostenibilità ambientale e la redditività.

European Directive clearly states the need for water users to pay for the water they consume. This requires a radical reform of the water distribution system. The water distribution system must be managed in a way that ensures environmental sustainability and profitability. The water distribution system must be managed in a way that ensures environmental sustainability and profitability.

Il sistema idrico deve essere gestito in modo da garantire la sostenibilità ambientale e la redditività. Il sistema idrico deve essere gestito in modo da garantire la sostenibilità ambientale e la redditività. Il sistema idrico deve essere gestito in modo da garantire la sostenibilità ambientale e la redditività.

Il sistema idrico deve essere gestito in modo da garantire la sostenibilità ambientale e la redditività. Il sistema idrico deve essere gestito in modo da garantire la sostenibilità ambientale e la redditività. Il sistema idrico deve essere gestito in modo da garantire la sostenibilità ambientale e la redditività.

ref. ricerche - Via Aurelio Saffi, 12 - 20121 Milano - Italia

Il sistema idrico deve essere gestito in modo da garantire la sostenibilità ambientale e la redditività. Il sistema idrico deve essere gestito in modo da garantire la sostenibilità ambientale e la redditività. Il sistema idrico deve essere gestito in modo da garantire la sostenibilità ambientale e la redditività.

RIFIUTI



UNA TASSAZIONE AMBIENTALE POCO GREEN.

Laboratorio SPL Collana Ambiente

ABSTRACT.

La tassazione ambientale è uno strumento importante per la gestione delle risorse idriche. Tuttavia, la tassazione ambientale è spesso gestita in modo da garantire la sostenibilità ambientale e la redditività. La tassazione ambientale è spesso gestita in modo da garantire la sostenibilità ambientale e la redditività. La tassazione ambientale è spesso gestita in modo da garantire la sostenibilità ambientale e la redditività.

Environmental taxation is an important tool for managing water resources. However, environmental taxation is often managed in a way that ensures environmental sustainability and profitability. Environmental taxation is often managed in a way that ensures environmental sustainability and profitability. Environmental taxation is often managed in a way that ensures environmental sustainability and profitability.

Il sistema idrico deve essere gestito in modo da garantire la sostenibilità ambientale e la redditività. Il sistema idrico deve essere gestito in modo da garantire la sostenibilità ambientale e la redditività. Il sistema idrico deve essere gestito in modo da garantire la sostenibilità ambientale e la redditività.

ref. ricerche - Via Aurelio Saffi, 12 - 20121 Milano - Italia

Il sistema idrico deve essere gestito in modo da garantire la sostenibilità ambientale e la redditività. Il sistema idrico deve essere gestito in modo da garantire la sostenibilità ambientale e la redditività. Il sistema idrico deve essere gestito in modo da garantire la sostenibilità ambientale e la redditività.

ISTITUZIONI



"IDENTITÀ DEL NO": LA PROSPETTIVA DEL DIBATTITO PUBBLICO.

Laboratorio SPL Collana Ambiente

ABSTRACT.

La direttiva europea impone di ridurre la spesa idrica delle risorse idriche esistenti. Questo impone una riforma drastica del sistema di distribuzione idrica. Il sistema idrico deve essere gestito in modo da garantire la sostenibilità ambientale e la redditività. Il sistema idrico deve essere gestito in modo da garantire la sostenibilità ambientale e la redditività.

European Directive clearly states the need for water users to pay for the water they consume. This requires a radical reform of the water distribution system. The water distribution system must be managed in a way that ensures environmental sustainability and profitability. The water distribution system must be managed in a way that ensures environmental sustainability and profitability.

Il sistema idrico deve essere gestito in modo da garantire la sostenibilità ambientale e la redditività. Il sistema idrico deve essere gestito in modo da garantire la sostenibilità ambientale e la redditività. Il sistema idrico deve essere gestito in modo da garantire la sostenibilità ambientale e la redditività.

ref. ricerche - Via Aurelio Saffi, 12 - 20121 Milano - Italia

Il sistema idrico deve essere gestito in modo da garantire la sostenibilità ambientale e la redditività. Il sistema idrico deve essere gestito in modo da garantire la sostenibilità ambientale e la redditività. Il sistema idrico deve essere gestito in modo da garantire la sostenibilità ambientale e la redditività.

TRANSIZIONE ENERGETICA



LA DISTRIBUZIONE DI GAS NATURALE NELLA TRANSIZIONE ENERGETICA.

Laboratorio SPL Collana Ambiente

ABSTRACT.

La direttiva europea impone di ridurre la spesa idrica delle risorse idriche esistenti. Questo impone una riforma drastica del sistema di distribuzione idrica. Il sistema idrico deve essere gestito in modo da garantire la sostenibilità ambientale e la redditività. Il sistema idrico deve essere gestito in modo da garantire la sostenibilità ambientale e la redditività.

European Directive clearly states the need for water users to pay for the water they consume. This requires a radical reform of the water distribution system. The water distribution system must be managed in a way that ensures environmental sustainability and profitability. The water distribution system must be managed in a way that ensures environmental sustainability and profitability.

Il sistema idrico deve essere gestito in modo da garantire la sostenibilità ambientale e la redditività. Il sistema idrico deve essere gestito in modo da garantire la sostenibilità ambientale e la redditività. Il sistema idrico deve essere gestito in modo da garantire la sostenibilità ambientale e la redditività.

ref. ricerche - Via Aurelio Saffi, 12 - 20121 Milano - Italia

Il sistema idrico deve essere gestito in modo da garantire la sostenibilità ambientale e la redditività. Il sistema idrico deve essere gestito in modo da garantire la sostenibilità ambientale e la redditività. Il sistema idrico deve essere gestito in modo da garantire la sostenibilità ambientale e la redditività.

Laboratorio REF Ricerche

Via Aurelio Saffi, 12 - Milano

laboratorio@refricerche.it

www.laboratorioref.it/about

@LaboratorioSPL

Laboratorio REF Ricerche